

Pubblicato il 19/03/2021

N. 03379/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2020, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Campugiani e Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sarah Parachini in Roma, via G.P. da Palestrina 47;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Fava, Mariangela Sbardella e Sergio Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Ludovica Palla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a. del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-con il quale sono stati approvati gli atti della "Procedura di valutazione per la copertura di-OMISSIS-da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, commi

5 e 6 della Legge n.240/2010, settore concorsuale-OMISSIS-, decretandone vincitore il Prof. -OMISSIS- nato a -OMISSIS-(doc. 1);

b. di tutti i verbali della Commissione nominata per la procedura di valutazione con particolare ma non esclusivo riferimento: i) al verbale n. 1 relativo alla seduta di Commissione del -OMISSIS-, nel corso della quale ciascun commissario ha dichiarato “che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi dell’art.51 e 52 cpc e dell’art.5 comma 2 del d.lgs. n. 1172/1948 con gli altri membri della Commissione” (doc. 2); ii) al verbale n. 2 della seduta del -OMISSIS- nel corso della quale, preso atto dell’elenco dei candidati, è stata rilasciata dai commissari la medesima dichiarazione, sebbene contestualmente si è stato rilevato che “vi

sono lavori in collaborazione dei candidati -OMISSIS-e -OMISSIS- con il Commissario prof. -OMISSIS-e del candidato -OMISSIS- con il Commissario Prof -OMISSIS-” e per le opere in collaborazione la Commissione non ha provveduto alla determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato (doc.3);

nonché, quatenus opus

c. del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura valutativa laddove, il suo art. 2 dovesse essere interpretato nel senso che è preclusa al candidato che abbia conosciuto le ragioni di incompatibilità di uno o più commissari all’esito della procedura di gara, contestare la circoscrizione in sede giudiziale ove non abbia presentato istanza di riconsiderazione nel termine di 30gg dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione (doc. 4);

d. del decreto di indizione della “Procedura di valutazione per la copertura di-OMISSIS-da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6 della Legge n.240/2010, settore concorsuale-OMISSIS- (doc. 5);

e. del provvedimento di presa di servizio del prof. -OMISSIS-, dagli estremi non conosciuti, che dovesse essere medio tempore essere intervenuto;

f. di ogni atto, connesso, presupposto e conseguente agli atti espressamente impugnati sub a, b, c, d,e;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di -OMISSIS- e di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente, in possesso dei titoli di ammissione prescritti dal bando, partecipava alla procedura, indetta dall'Università di Roma "La Sapienza" ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n.240/2010, per la chiamata di un professore di -OMISSIS-

Alla procedura di valutazione partecipavano tre soli candidati compreso l'odierno ricorrente.

Con ricorso notificato il -OMISSIS- dello stesso mese il ricorrente impugnava dinnanzi all'intestato Tribunale il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" approvava gli atti della predetta procedura di valutazione decretando vincitore il dott. -OMISSIS- (doc. 1 ric.).

Con il medesimo ricorso venivano impugnati anche tutti gli ulteriori atti, connessi e collegati al menzionato D.R., come meglio in epigrafe indicati.

2. - Parte ricorrente ha impugnato l'esito della procedura, ritenuto ingiusto ed illegittimo, sulla base dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, i quali possono riassumersi nei termini che seguono:

1) premesso che, in base alla "*lex specialis*" concorsuale i candidati avrebbero dovuto indicare, nell'ambito della rispettiva produzione scientifica dell'ultimo quinquennio, non più di dodici pubblicazioni recanti le prescritte caratteristiche; inoltre, ai sensi dell'art.5 del bando, "*la produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC –SSD, in particolare sotto il profilo della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato dal bando*" costituiva il criterio di valutazione più importante, subito dopo quello della "*attività didattica prestata a livello universitario*"; poiché 11 su 11 (sic) delle pubblicazioni, sottoposte dal candidato dott. -OMISSIS- al vaglio commissariale relativo alla qualità della produzione scientifica, vedevano la partecipazione alla loro stesura, quale co-autore, di uno dei commissari, secondo il ricorrente quest'ultimo avrebbe avuto il dovere di astenersi dalla valutazione, in conformità a quanto postulato dai principi evincibili dall'art.97 della Costituzione e dagli artt.51 e 52 c.p.c, nonché nel rispetto della previsione di cui 6-bis della Legge n.241 del 1990 (a mente del quale "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*"). Il prescritto dovere di astensione, aggiunge il ricorrente, è "*rafforzato*" dal DPR n. 32 del 2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"; la sussistenza di un dovere di astensione nella specie, a dire del ricorrente, non richiede e non presuppone una valutazione sulla rilevanza del ruolo avuto dal commissario nelle pubblicazioni, atteso che, "*....non rileva il ruolo che in concreto abbia poi svolto l'autore-commissario rispetto a quello avuto dall'autore-candidato delle pubblicazioni oggetto di scrutinio da parte dell'organo tecnico, potendo anche il contributo del primo essersi limitato ad un'attività di coordinamento e di regia dell'altrui attività redazionale. Del pari è ininfluenza se il coautore delle pubblicazioni unitamente al candidato abbia rivestito il ruolo di presidente della commissione (come erroneamente affermato dal primo giudice) ovvero di uno dei suoi componenti (come risulta dagli atti), atteso che il presidente è un primus inter pares nell'ambito di un collegio perfetto che decide a maggioranza (ed il cui giudizio ha pertanto lo stesso peso ponderale, ai fini delle determinazioni valutative conclusive, rispetto a quello degli altri componenti)*" (v. Cons. Stato n. 1962 del 2015 citata dal ricorrente);

2) con il secondo mezzo il ricorrente deduce che il "*rischio*" della non imparzialità del commissario, co-autore delle pubblicazioni insieme al controinteressato (e ad altri), si è nei fatti

concretizzato nel giudizio espresso dalla Commissione, sugli articoli scientifici presentati dal vincitore; in detto giudizio, infatti, si prescinde del tutto da un'analitica determinazione dell'apporto individuale del candidato alla stesura dei singoli articoli; tuttavia l'art. 4 comma 2 del bando prevedeva, in termini netti, che *“Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: ... b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”*.

Analogia previsione è rinvenibile, secondo il ricorrente, nel Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 sui criteri di valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), Legge n. 240 del 2010.

3. - Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Università degli studi di Roma *“La Sapienza”* la quale si oppone all'accoglimento del gravame deducendone, in primo luogo, l'inammissibilità per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere attesa la soltanto parziale congruenza del profilo curriculare del ricorrente rispetto al posto messo a concorso. Inoltre non sarebbe stata da questi fornita la c.d. prova di resistenza.

Ulteriore profilo di inammissibilità è dedotto dalla difesa dell'Ateneo con riferimento alla valutazione tecnico-discrezionale sul merito scientifico dei candidati che, per giurisprudenza consolidata, è riservata all'organo tecnico dell'Amministrazione; l'Ateneo resistente contesta poi, in modo analitico, la fondatezza di tutte le censure proposte in quanto, a suo avviso, prive di fondamento.

4. - Si è costituito altresì il controinteressato che, con le memorie versate in atti, contesta integralmente il contenuto del ricorso di cui chiede il rigetto. In via preliminare egli eccepisce la tardività del primo motivo di ricorso (afferente alla omessa astensione di uno dei commissari), atteso che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, i candidati avrebbero potuto e dovuto presentare al Rettore istanze di ricusazione dei commissari nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione sul sito web dell'università, tuttavia nessuna istanza di ricusazione è stata presentata dai candidati.

5. - Si è costituito, infine, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) al solo scopo di eccepire la propria estraneità alla causa e di chiedere la propria estromissione dal processo.

6. - Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha preso atto dell'avvenuta presa in servizio, in data -OMISSIS-, del controinteressato, come da nota del Direttore del -OMISSIS-(doc. 8 res.).

Il Collegio ha ritenuto tale circostanza dirimente ai fini cautelari *“[...] non potendo più avere effetto satisfattivo delle esigenze del ricorrente una ipotetica pronuncia sospensiva mentre la mancata assegnazione del posto a Professore di ruolo di II fascia (cui il ricorrente aspira) non è sufficiente per determinare un danno irreversibile, atteso che il candidato, ove vittorioso nel merito, potrebbe comunque essere [reintegrato] nella posizione in contesa, beneficiando della ricostruzione ai fini giuridici della carriera;...”*.

7. - In vista della pubblica udienza di merito parte ricorrente ha prodotto nuovi documenti.

Hanno prodotto memoria conclusionale, rispettivamente, il ricorrente, il controinteressato e l'Università resistente.

Le stesse parti hanno poi depositato le rispettive note di replica nel rispetto del termine di cui all'art. 73 c.p.a.

8. - All'udienza del 2 dicembre 2020 – tenutasi “*da remoto*” ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, attraverso videoconferenza - la causa è stata trattenuta in decisione.

9. - Prima di poter esaminare il merito delle doglianze del ricorrente è necessaria la disamina della eccezione di tardività, sollevata dalla difesa del controinteressato secondo il quale la proposizione del ricorso non è stata preceduta dalla presentazione di una tempestiva istanza di ricusazione del commissario (il quale era in asserita condizione di conflitto di interessi rispetto al candidato poi risultato vincitore), che, viceversa, il ricorrente aveva l'onere di presentare all'Amministrazione procedente, a pena di decadenza dalla possibilità di poter successivamente proporre, in via giudiziale, la corrispondente censura impugnatoria (di cui al primo motivo).

Il Collegio non condivide l'assunto.

Va detto che una conseguenza così rilevante, quale la decadenza dal diritto di azione, non sembra potersi dedurre, in via interpretativa, da una disposizione della “*lex specialis*” che si limita a prevedere, con finalità ordinatorie, un termine entro il quale i candidati interessati hanno la facoltà di segnalare alla Commissione eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto a singoli commissari, la cui rilevanza, peraltro, non è automatica ma rimessa alla valutazione dell'Amministrazione. In effetti non sembra che, in assenza di una disposizione di legge che lo preveda, una conseguenza così grave come la decadenza dall'azione giurisdizionale possa derivare da una clausola del bando nella quale, peraltro, siffatta conseguenza non è espressamente contemplata (né potrebbe esserlo).

Si osserva, altresì, che la mancata segnalazione della situazione di conflitto di interessi commissario-candidato, in astratto, può dipendere, non da una libera e consapevole scelta di astensione da parte del candidato interessato a farla valere, ma dalla mera ignoranza cognitiva dello stesso circa rapporti personali e/o professionali facenti capo a terzi, i quali esulano, in quanto tali, dalla suo ambito di conoscenze.

Per questo dal mero comportamento inerte non può evincersi alcuna acquiescenza.

Questa Sezione ha di recente affrontato la questione dell'ammissibilità del motivo “ricusatorio” in assenza di previa proposizione di istanza di ricusazione verso il commissario di concorso, affermando che “... *ad avviso del Collegio, dalla previsione decadenziale contenuta nel bando (art. 4), relativa alla preclusione dalla possibilità di presentare istanze di ricusazione decorsi gg. 30 dalla pubblicazione della nomina dei commissari, non può, in termini univoci e perentori, farsi discendere anche una decadenza dal diritto di impugnazione.*”

*Inducono a tale conclusione le esigenze di difesa costituzionalmente tutelate, le quali possono trovare un impedimento insormontabile soltanto nell'avvenuto decorso dell'ordinario termine processuale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., il quale ha come suo “dies a quo” la notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento lesivo e che non può retrodatarsi ad un momento antecedente.*” (Tar Lazio, III, 22 luglio 2020, n. 8579).

Deve dunque ritenersi che la clausola del bando sulla istanza di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, non ha anche lo scopo di introdurre un necessario presupposto per una postuma azione giurisdizionale che intenda dolersi del mancato rispetto del dovere di astensione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 3755 del 22 giugno 2011).

*“...L'esistenza di tali norme (operanti sul piano esclusivamente amministrativo) non possono, cioè avere l'effetto di determinare una “privazione” della <tutela giurisdizionale>, a fine procedura, ancorché limitatamente a determinati profili di contestazione (incompatibilità di un componente).[...] Quindi, in via amministrativa, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della composizione, la ricorrente era, in concreto, impossibilitata a sollevare tempestivamente la questione.*

*Dunque, sotto tale profilo rituale, i vizi relativi alla composizione della Commissione giudicatrice di un concorso a posti di pubblico impiego (per l'assegnazione di posti di docente o ricercatore universitario) possono essere utilmente fatti valere solo nel momento in cui i lavori del Consesso si siano completati in senso negativo per il soggetto inciso, in tal modo ingenerando in lui l'interesse all'impugnativa, ovvero nei casi in cui si determinino comunque a carico del singolo candidato eventi idonei a determinare a suo carico definitivi arresti procedurali. (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 725 del 31 gennaio 2011 e Cons. Stato Sez. VI 4139 del 28 giugno 2010).” (Tar Sardegna, I, 5 giugno 2013, n. 459).*

Con riferimento all'ulteriore questione preliminare sollevata con riferimento alla mancanza di interesse all'impugnazione da parte del ricorrente che non avrebbe, in tesi, “chances” di vittoria concorsuale stante il suo “curriculum” solo parzialmente pertinente rispetto all'oggetto del bando e che, in ogni caso, non avrebbe fornito la “prova di resistenza”, il Collegio ritiene che l'eccezione sia del tutto infondata, soprattutto se messa in rapporto con la censura articolata nel primo motivo. Con quest'ultimo, come si è visto, si contesta un vizio di costituzione della Commissione il quale, se accertato, determinerebbe l'obbligo per l'Amministrazione di rinnovare la composizione della Commissione e di affidare ad essa, da capo, lo svolgimento delle attività di valutazione nel rispetto dei criteri fissati sulla base del bando.

Consegue da ciò che ogni deduzione afferente alle caratteristiche del “curriculum” del ricorrente, anche con riguardo alla sua aderenza all'oggetto della procedura e, più in generale, al profilo dello studioso, imporrebbe una prognosi del tutto preclusa a questo Giudice in quanto attinente a valutazioni sul merito scientifico che, oltre ad essere connotate da ampia discrezionalità tecnica, non sono state ancora effettuate dalla Commissione che dovrà essere nominata, in caso di accoglimento del primo motivo.

Si rileva altresì, in via incidentale, che “in generale, l'art. 18 richiamato va inteso nel senso che, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale.

*Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.*

*Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso...” (Consiglio di Stato 24 agosto 2018, n. 5050).*

10. – Venendo al merito, il ricorso è fondato quanto al primo motivo e, sotto tale profilo, merita di essere accolto.

Il ricorrente ha dimostrato, in punto di fatto, che:

- 16 dei 19 dei congressi o convegni nei quali il dott. -OMISSIS- ha avuto un ruolo attivo risultavano presieduti dal commissario prof.-OMISSIS- (vedi curriculum vitae del controint. Parte VIII – doc. 6 ric.);

- nell'ambito della sua complessiva produzione scientifica, il controinteressato ha al suo attivo n. 41 pubblicazioni (concentrate tra il 2014 ed il momento della presentazione della domanda di partecipazione), in comune con il medesimo commissario (vedi doc. 6 cit. "Pubblicazioni");

- 11 delle 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini del vaglio specifico della qualità della propria produzione scientifica, nei termini richiesti dal bando, vedono la compartecipazione del ricorrente e commissario come co-autori (vedi l'elenco puntualmente trascritto a pag. 8 del ricorso).

Si rammenta, al riguardo, che in base alla previsione del bando (pag. 3), il "Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito..." non doveva essere *"superiore a 12 nell'arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando. A pena di esclusione dalla procedura tutti i lavori selezionati devono essere stati pubblicati su riviste presenti in banche dati internazionali (Scopus e/o ISI Web of Knowledge) con Impact Factor uguale o superiore a 3 (tre) riferito all'anno di pubblicazione del manoscritto."*

Il bando stesso, nella graduazione dei criteri di valutazione, poneva in posizione eminente (com'è fisiologico nei concorsi per la chiamata di docenti universitari), collocandolo in seconda posizione (subito dopo il criterio afferente all'attività didattica prestata a livello universitario congruente con il bando), proprio la *"...produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; ...."* (bando, pag. 8).

Orbene, alla luce di quanto precede, non può negarsi la rilevanza, ai fini della presente decisione, del fatto, provato, relativo alla partecipazione del controinteressato a ben 11 articoli ai quali ha partecipato, come co-autore, anche uno dei tre commissari.

Trattasi della quasi totalità dei lavori che potevano essere sottoposti al vaglio della Commissione concorsuale, i quali, come visto, non potevano essere in numero superiore a 12.

Trattasi, inoltre, delle 11 pubblicazioni che lo stesso candidato ha mostrato di ritenere come le più significative ed importanti nell'ambito della propria complessiva produzione scientifica, quanto meno in funzione del profilo richiesto dalla procedura valutativa, come implicitamente dimostrato dal fatto di averle prescelte ai fini del vaglio della Commissione.

Non è poi dubbio che il criterio della qualità delle 12 pubblicazioni selezionate era uno dei più rilevanti, da ritenere decisivo nella valutazione comparativa in base alla "lex specialis" (v. supra).

Il Collegio ritiene che il profilo emerso della collaborazione scientifica e professionale tra commissario-coautore e candidato-coautore, così quantitativamente evidente, tale da attraversare la maggior parte - e comunque la parte qualitativamente più rilevante - della produzione scientifica del

secondo (oltre che l'attività convegnistica), non poteva che condurre alla doverosa astensione del commissario interessato.

E' infatti noto che, per costante giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 05/07/2018, n. 1016 ), i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili ed anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

Tuttavia, tale regola giurisprudenziale trova un deciso temperamento in ragione della quantità e della qualità della collaborazione accademica e di ricerca tra commissario e candidato, in quanto essa rappresenta un unicum, costituendo eccezione alla generale regola dell'astensione in caso di conflitto di interessi.

Ed infatti costante giurisprudenza afferma, condivisibilmente, che in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati rappresenta *ex se* un indice difficilmente superabile della concreta compromissione dell'imparzialità della procedura, con conseguente efficacia viziante sull'intera sequenza degli atti posti in essere dalla Commissione, sino alla finale individuazione del candidato vincitore, venendo in rilievo un collegio perfetto per il quale non può farsi ricorso al principio della c.d. prova di resistenza (TAR Lazio, III, 5 marzo 2019, n. 2883 il quale, a sua volta cita TAR Campania, Napoli,II, 7 marzo 2018, n.1442; id., sez. II, 25/01/2017, n.503).

In altri termini, se è vero che il rapporto di collaborazione intellettuale tra un componente della commissione di concorso universitario ed uno dei candidati, al quale siano estranei interessi patrimoniali, non inficia di per sé il principio di imparzialità, ad opposta conclusione si deve pervenire quando la stessa collaborazione professionale comporta comunanza di interessi tale da ingenerare il sospetto che il candidato venga giudicato, non in base ad un'oggettiva valutazione, ma attraverso la lente del rapporto personale con il commissario; il che si verifica ove la collaborazione assuma caratteri di sistematicità, stabilità, continuità e intensità, tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale, come ad esempio nel caso in cui uno dei commissari sia coautore, insieme ad uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione (TAR Toscana n. 236/2016).

Nel caso in esame, come si è visto, è risultato dal curriculum del controinteressato che questi è stato coautore, con il commissario -OMISSIS-di ben undici delle dodici pubblicazioni sottoposte a valutazione nella procedura oggetto del ricorso.

Non meno significativo è il dato convegnistico/congressuale, dove la partecipazione del controinteressato ha riguardato, in 16 casi su 19, eventi presieduti od organizzati dallo stesso commissario -OMISSIS-

Deriva da tali incontestati elementi di fatto che, nel caso di specie, per quantità e qualità degli interessi professionali comuni a commissario e candidato, il primo non potesse esimersi dall'astenersi dal ruolo di cui era stato investito, il che, però, non è accaduto né mediante una formale dichiarazione di astensione, né mediante il rifiuto della nomina a commissario nello specifico concorso in oggetto del presente giudizio.

Sotto questo aspetto (e con assorbimento della seconda censura) il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati a partire dall'atto di nomina della Commissione.

11. – In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

Va inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, che è estraneo alla vicenda di causa.

Stante il vizio costitutivo e genetico della Commissione giudicatrice, avente carattere invalidante rispetto agli atti successivamente adottati da tale Organo collegiale, l'effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia comporta l'annullamento di tutti gli atti concorsuali posti in essere a partire dalla nomina della Commissione ivi compreso, ovviamente, l'atto di nomina del vincitore.

Le spese sono regolate secondo la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" ed il controinteressato dott. -OMISSIS- alla refusione degli onorari di lite in favore del ricorrente che liquida, rispettivamente, nell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico di ciascuno di essi, oltre Iva, Cassa Avvocati e rimborso del Contributo Unificato già anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e quella del controinteressato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi "da remoto" ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, attraverso videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Claudio Vallorani

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.